

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 54

**Istituzione dell'Osservatorio Università e mondo del lavoro.**

(BURC n. 130 del 29 dicembre 2018)

**Art. 1**

*(Finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni volte a potenziare le attività di collocamento attraverso un approccio integrato di informazione, orientamento e supporto a favore di studenti e laureati, docenti e imprese, al fine di scoraggiare il fenomeno dell'emigrazione giovanile e stimolare l'occupazione, superando il divario tra le attese di coloro che entrano nel mercato del lavoro e le diverse esigenze del sistema produttivo.

**Art. 2**

*(Osservatorio Università e mondo del lavoro)*

1. La Regione, per favorire un dialogo costante tra le imprese e le Università calabresi, partendo dalle esigenze di professionalità maggiormente spendibili nel mercato del lavoro, istituisce l'Osservatorio Università e mondo del lavoro, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio rappresenta il punto di riferimento territoriale per associazioni, enti pubblici, aziende che intendono:
  - a) collaborare con le Università nell'orientamento al mondo del lavoro e alle scelte di carriera, offrendo ai giovani l'opportunità di acquisire gli strumenti di primo contatto con il mercato del lavoro per la ricerca di un'occupazione che risponda alle attitudini e alle aspettative personali;
  - b) entrare in contatto diretto con gli studenti e i laureati delle Università per promuovere la cultura aziendale e la crescita professionale;
  - c) ricercare, attraverso il canale universitario, le risorse con le competenze più rispondenti ai propri bisogni di reclutamento.
3. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge funzioni consultive, propositive e informative e propone alla Giunta regionale gli indirizzi e i criteri generali utili al perseguimento degli obiettivi della presente legge.
4. L'Osservatorio è composto:
  - a) dall'assessore regionale competente in materia di lavoro o da un suo delegato;
  - b) dai presidenti delle amministrazioni provinciali e dal sindaco metropolitano o da loro delegati;
  - c) dai rettori degli atenei calabresi o da loro delegati;
  - d) da un rappresentante degli studenti per ogni ateneo, designato dal Consiglio degli studenti;
  - e) da un rappresentante regionale per ogni associazione produttiva di categoria;
  - f) dai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura calabresi, o dai loro delegati;
  - g) da un rappresentante per ogni Centro per l'impiego;
  - h) dal direttore generale di Azienda Calabria Lavoro o da un suo delegato.
5. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati a partecipare il dirigente del dipartimento regionale competente in materia di lavoro, esperti e rappresentanti di aziende, enti, associazioni interessati a vario titolo alle finalità perseguite dalla presente legge.
6. L'Osservatorio, che dura in carica per cinque anni, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
7. L'Osservatorio adotta il proprio regolamento di funzionamento, che diviene esecutivo previa approvazione della Giunta regionale.
8. L'Osservatorio ha sede a Cosenza presso gli uffici distaccati della Regione Calabria o presso altri uffici concessi, a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni.

9. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. È escluso a favore dei componenti ogni tipo di rimborso spese comunque denominato.
10. La nomina dei soggetti di cui al comma 4 estranei all'amministrazione regionale avviene previa intesa con l'amministrazione di appartenenza.

**Art. 3**  
*(Funzioni)*

1. L'Osservatorio, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, può, senza oneri a carico del bilancio regionale:
  - a) coinvolgere e contattare gli studenti dei singoli atenei nei modi dagli stessi indicati;
  - b) divulgare bandi e incentivi all'occupazione promossi dalle istituzioni europee, regionali, locali;
  - c) proporre agli atenei l'istituzione di nuovi corsi di studi, tenendo presente le richieste del mercato;
  - d) divulgare l'organizzazione di eventi concernenti innovazioni e dinamiche del mondo del lavoro.
2. L'Osservatorio assume le sue decisioni in modo collegiale, a maggioranza semplice, con voto capitaro, non ponderato.
3. L'Osservatorio elegge al suo interno un presidente, che nomina due vicepresidenti, dei quali uno con funzioni vicarie.
4. I compiti di segreteria sono svolti da personale appartenente al competente settore regionale. La Giunta regionale, prima di procedere all'istituzione dell'Osservatorio, individua le risorse umane e strumentali necessarie per il suo funzionamento nell'ambito del dipartimento competente, senza ulteriori oneri e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**Art. 4**  
*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 5**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.